

Regime fiscale dei conferimenti d'azienda

di Del Pup Andrea

Definizione e natura dell'operazione

Per conferimento d'azienda si intende l'operazione attraverso la quale un'azienda, ovvero un ramo d'azienda, viene apportato in un ente giuridicamente diverso dalla società conferente. Caratteristica peculiare di questa operazione è che la conferente non riceve denaro in cambio, ma una contropartita *sui generis*, cioè azioni della società cui ha effettuato l'apporto.

L'art. 9, comma 5, del TUIR prevede l'equiparazione dei conferimenti alle "cessioni a titolo oneroso", ma si osserva come la differenza più evidente tra la vendita e il conferimento è che nella prima vi è un corrispettivo in denaro, mentre nel secondo vi è solo il modo di dare esecuzione ad un contratto associativo.

Sia la Corte di Cassazione (sentenza 8 giugno 1992, n. 7039) che l'Amministrazione finanziaria (risoluzione 31 marzo 1999, n. 1999/34680) hanno preso atto che il conferimento inerisce alla fattispecie societaria e non concreta un contratto di scambio. Forse è proprio per questo motivo che il legislatore ha sentito l'esigenza di equiparare il conferimento ad una cessione a titolo oneroso. Se il principio dell'onerosità fosse già presente nel sistema, un'ulteriore specificazione sarebbe stata pleonastica.

Se la natura dell'operazione di conferimento risulta ormai consolidata in dottrina e giurisprudenza, altrettanto non si può dire a riguardo del suo oggetto: l'azienda o il ramo d'azienda.

Nonostante il codice civile del 1942 all'art. 2555 sia intervenuto a definire l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", tale definizione normativa pare avere risolto soltanto un punto della questione: mi riferisco all'appartenenza dell'azienda alla classe degli oggetti di diritto.

Tra i vari profili problematici spicca soprattutto quello relativo al *quantum* di azienda che deve essere ceduto, cioè cosa debba essere in essa ricompreso.

Si deve tuttavia rilevare il ruolo chiarificatore del parere n. 6/1999 del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive che permette di individuare due requisiti ritenuti necessari della fattispecie "conferimento di un ramo d'azienda":

- 1 Volontà dell'acquirente di utilizzare i beni acquisiti;
- 2 Autonomia funzionale e organizzativa del complesso conferito.

E' chiaro, però, che il ragionamento del comitato è strettamente collegato al profilo della sussistenza delle "valide ragioni economiche" (art. 37-*bis* DPR n. 600/73), profilo che invece non rileva in ordine alla qualificazione del negozio.

Motivazioni e profili strategici

Analizzato l'oggetto e la natura dell'operazione di conferimento d'azienda, rimane da chiedersi perché tale atto viene posto in essere.

Le motivazioni che portano ad una operazione di conferimento possono essere sia di natura gestionale che fiscale, vediamo alcune:

- diversificazione degli investimenti e quindi possibilità di "cessione" di singoli rami aziendali, senza dover alienare l'intera impresa. Quest'ipotesi è più facile da attuare se trattasi di alienare una società giuridicamente autonoma; lo è meno se bisogna enucleare complessi aziendali da un'unica impresa¹;
- rafforzamento dell'attività imprenditoriale attraverso la creazione di un gruppo che consente la riunione sotto un unico soggetto economico di più soggetti giuridici, ai quali può essere delegato il desiderato livello di autonomia decisionale, il gruppo permette di creare più unità produttive senza che venga compromessa la prerogativa dell'unitarietà direzionale nelle scelte strategiche;
- separazione delle attività non remunerative: c'è l'esigenza di enucleare dall'attività i rami in perdita e, attraverso il conferimento, si riesce ad isolare il settore in perdita per poi giungere alla liquidazione della società ed allo scioglimento del rapporto di lavoro con i dipendenti dei settori non remunerativi;
- la quotazione in borsa di un particolare ramo di una società, basta vedere la diffusione, in tempi recenti, di operazioni che vanno sotto il nome di *equity carve-out* attraverso le quali le aziende madri sono pronte a scorporare le parti d'azienda che in un certo momento risultano particolarmente gradite agli investitori per motivi non necessariamente razionali, per esempio perché si trova nel mezzo di una bolla speculativa;
- limitazione della concorrenza o di integrazione verticale;
- rivalutare i beni, in particolare in presenza di inflazione e di disposizioni agevolative come quelle recentemente previste dal D.Lgs. n.358/1997 di cui dirò in seguito nella presente trattazione, permettendo all'impresa il calcolo di ammortamenti congrui.

Tutti questi vantaggi devono essere opportunamente valutati attraverso un'attenta fase di pianificazione al fine di porre in essere tutte quelle azioni che meglio si adattano alla situazione dell'azienda considerata.

Excursus storico

La riforma tributaria del 1973 non aveva previsto particolari agevolazioni per i conferimenti, a differenza delle fusioni o trasformazioni.

I conferimenti venivano, quindi, come abbiamo già visto, considerati cessioni a titolo oneroso e le plusvalenze che scaturivano da tali operazioni erano assoggettate a tassazione ex art. 54 TUIR.

Comunque in passato non sono mancati periodi in cui i conferimenti sono stati oggetto di legislazioni a carattere agevolativo. Un primo provvedimento è stato

¹ M. CONFALONIERI, *Trasformazione fusione conferimento scissione e liquidazione delle società*, 1999, XIV ed., pagg. 525 e ss.

messo in atto attraverso la Legge n. 576/75 che aveva lo scopo di omogeneizzare la disciplina delle “concentrazioni” e quella delle fusioni.

Questa legge prevedeva la non imputabilità in capo alla conferente delle plusvalenze emergenti in sede di conferimento d'azienda, sino a quando dette plusvalenze non fossero realizzate. Questo provvedimento era limitato ad un periodo di tre anni, cioè fino a fine 1978. L'agevolazione non costituì, però, uno stimolo per l'accorpamento di imprese diverse, in quanto fu utilizzata come strumento di rivalutazione dei beni aziendali attraverso il conferimento di aziende da società madri a società figlie.

Nel dicembre del 1977, con la legge n. 904/1977 è stata prorogata l'efficacia del provvedimento temporaneo ai conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 1980.

Con l'entrata in vigore del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il principale referente normativo dei conferimenti d'azienda era costituito dall'art. 9 del TUIR.

Tale norma distingueva due casi:

- Se il conferimento avveniva in società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, allora l'imponibilità del conferimento era raggugliata al valore della partecipazione ricevuta;
- Se, invece, il conferimento avveniva in società non quotata si considerava corrispettivo il valore normale dei beni conferiti.

Il fattore discriminante sulla quantificazione del *quantum* parificato al corrispettivo era, cioè, relativo non tanto alla qualificazione dell'atto sottostante, quanto alla struttura organizzativa della società conferitaria.

L'attuale sistema del TUIR

La legge 8 agosto 1994, n. 503, ha modificato l'art. 9 del TUIR togliendo il periodo che disciplinava i conferimenti in società non quotate.

La riforma non ha fatto altro che “accorciare” la vecchia disposizione, restando scoperta l'ipotesi, di gran lunga più frequente, in cui le partecipazioni ricevute non siano quotate in Borsa o in altri mercati regolamentati.

Sul significato e sull'interpretazione della modifica del secondo comma dell'art. 9 del TUIR si sono innestate tutta una serie di “correnti di pensiero”, tra le quali ho scelto di riportare, quelle che secondo me possono essere ritenute le due principali:

- a) La tesi ministeriale, secondo la quale il corrispettivo del conferimento sarebbe da individuare comunque nel valore normale dei titoli ricevuti del conferente da determinarsi in proporzione al valore di patrimonio netto, contabile secondo il LUPI, della società ovvero all'ammontare complessivo dei conferimenti, per le società o enti di nuova costituzione;
- b) La tesi Assonime, secondo la quale nella determinazione del corrispettivo del conferimento occorre fare riferimento al valore normale dei beni conferiti. Questa interpretazione neutralizza, in sostanza, la modifica legislativa, e mantiene i difetti della vecchia normativa: mancanza di simmetria tra conferente e conferitario.

La valorizzazione del conferimento è indispensabile al fine di determinare la plusvalenza o la minusvalenza da conferimento, in quanto viene calcolata come segue:

Plusvalenza (Minusvalenza) = Corrispettivo del conferimento – costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita

Una volta determinata la plusvalenza essa concorrerà alla formazione del reddito imponibile dell'impresa conferente. A questo riguardo bisogna fare riferimento all'art. 54 TUIR, che, tra le altre cose, prevede la possibilità, ove sussista il requisito del possesso triennale dell'azienda, di rateizzare la plusvalenza, in quote costanti, in cinque periodi di imposta.

Se il conferimento origina una minusvalenza, essa si ritiene deducibile in quanto realizzata (art. 66, comma 1, TUIR, che richiama esplicitamente il comma 5 dell'art. 54).

Il decreto legislativo n. 358/ 97

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha riformato la disciplina fiscale delle riorganizzazioni societarie cercando di favorire i trasferimenti di complessi produttivi sia nell'ambito di contratti associativi come nel caso di conferimenti di aziende e di partecipazioni di qualificate, sia nell'ambito di fusioni e scissioni, sia nel caso di cessione contro corrispettivo monetario.

La relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo ha messo in luce che le ragioni della disciplina sono essenzialmente correlate alla rimozione degli "ostacoli di carattere tributario all'assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire".

Per realizzare tale "progetto" il legislatore ha agito su fronti diversi, introducendo da una parte un regime di neutralità delle operazioni di riorganizzazione, dall'altra particolari modalità di determinazione delle plusvalenze e, infine, regimi opzionali di applicazione dell'imposta sostitutiva (tutti ispirati, come è evidente, all'esigenza di privilegiare un basso profilo di tassazione).

Profili soggettivi, oggettivi e territoriali

In base all'art. 3, comma 1, del decreto sotto esame, la norma si applica ai conferimenti effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, e in base al comma 2, la nuova disciplina può estendersi nei confronti di conferimenti o conferitarie non residenti, a condizione che l'atto abbia ad oggetto "aziende situate nel territorio dello Stato".

Se il conferente e il conferitario sono, quindi, residenti, il trasferimento dell'azienda può rientrare nel campo di applicazione della nuova disciplina indipendentemente dalla localizzazione dei beni conferiti.

Diversa è la scelta operata dal legislatore qualora una delle parti sia residente all'estero. Qui l'art. 3 può trovare applicazione soltanto sul presupposto che l'azienda conferita sia localizzata nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere oggettivo, si ribadisce che il conferimento deve riguardare, nella previsione dell'art. 3, comma 1, aziende o partecipazioni di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Rispetto a quanto stabilito per le operazioni di “cessione”, nel caso del “conferimento” non sono richiesti i vincoli del possesso triennale dell’azienda o dell’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

Il legislatore non ha introdotto un’unica disciplina dei conferimenti in società, ma ha voluto, accanto al regime di cui all’art. 3, affiancare un modello di conferimento che è possibile definire “neutrale”, prevedendolo all’art. 4.


Tale nuovo regime richiede però requisiti più stringenti, in quanto sotto il profilo soggettivo l’operazione deve avvenire tra soggetti indicati all’art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (sostanzialmente Spa, Sapa, Srl...).

Invece dal punto di vista dei criteri oggettivi, va sottolineato che, contrariamente a quanto disciplinato dall’art. 3 non sono compresi i conferimenti di partecipazioni, neppure se di controllo o collegamento.

I regimi di tassazione

A seguito dell’introduzione del decreto sulle ristrutturazioni societarie possiamo distinguere tre regimi di tassazione delle plusvalenze derivanti da conferimento che possiamo definire:

1. regime a valori fiscalmente riconosciuti, all’interno del quale si possono ulteriormente distinguere:
 - regime ordinario ex art. 54 TUIR;
 - regime sostitutivo;
2. regime con differenti valori a fini civili e fiscali;
3. regime a valori storici.



Il regime a valori fiscalmente riconosciuti, disciplinato dall’art. 3, viene operato a saldi chiusi, si evidenzia cioè il valore “netto” del bene, non si trasmettono cioè le poste rettificative relative a quel bene (es. fondo ammortamento).

In questo regime la modalità di individuazione della plusvalenza costituisce un’implicita deroga alla regola posta in via generale dall’art. 9 del TUIR, infatti la plusvalenza imponibile è data dalla differenza tra il valore di realizzo attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito nelle scritture

contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda conferita nelle scritture contabili del soggetto conferitario e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda.

Da notare come, anche nell'ambito dell'art. 3, possa verificarsi l'ipotesi di conferimento neutrale, neutralità che deve, però, essere ricercata dalle parti, iscrivendo le partecipazioni e l'azienda ad un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto del complesso ceduto.

L'eventuale plusvalenza originata dall'applicazione di detto regime può essere sottoposta alternativamente a due possibili forme impositive:

- a) imposizione ordinaria ex art. 54 TUIR;
 - b) imposizione sostitutiva ex art. 1 del D.Lgs. n. 358/97, attualmente del 19%.
- Vediamo un esempio di conferimento plusvalente nell'ambito del regime a valori fiscalmente riconosciuti, applicando l'imposta sostitutiva:

Situazione conferente "A" ante conferimento		Situazione conferente "A" post conferimento		Situazione conferitaria "B" post conferimento					
Beni	13	Netto	10	Partec.	15	Beni	18	Netto	15
		F.do ammortamento	3					F.do ammortamento	3
					Utile a riserva				
					4,05				
					Debito d'imposta				
					0,95				

Nel regime con differenti valori a fini civili e fiscali il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione di redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Sotto il profilo fiscale, detto regime, crea un "doppio binario", ossia il conferimento viene attuato in base ai valori contabili: l'eventuale maggior valore iscritto nel bilancio della società conferitaria non ha rilevanza fiscale, essendo in sospensione di imposta.

Vediamo un esempio:

Situazione conferente "A" ante conferimento		Situazione conferente "A" post conferimento		Situazione conferitaria "B" post conferimento					
Beni	13	Netto	10	Partec.*	15	Beni *	18	Netto	15
		F.do ammortamento	3					F.do ammortamento	3
					Utile a riserva				
					5				

* Fiscalmente le partecipazioni e i beni hanno un valore rispettivamente di 10 e 13

Anche nel regime a valori storici il conferimento avviene a saldi aperti e esso l'iscrizione nella contabilità della società conferitaria degli stessi valori esposti nella contabilità della società conferente.

Vi è la successione nei valori di libro tra la conferente e la conferitaria. La conferitaria registrerà nella sua contabilità gli stessi valori che “escono” dalla conferente.

Vediamo un esempio:

Situazione conferente “A” ante conferimento				Situazione conferente “A” post conferimento				Situazione conferitaria “B” post conferimento			
Beni	13	Netto	10	Partec.	10	Netto	10	Beni	13	Netto	10
		F.do ammortamento	3							F.do ammortamento	3

La pianificazione fiscale

Da quanto sin qui esposto, si evince come la nuova disciplina appaia decisamente favorevole alla pianificazione del carico fiscale sulle operazioni di conferimento ivi contemplate. E tale pianificazione si risolve, necessariamente, nell’effettuazione di “arbitraggi” da parte della società interessata, nell’ottica della riduzione del carico tributario. Inoltre sotto questo profilo, non rileva esclusivamente il differenziale tra l’aliquota dell’imposta sul reddito (37%) e l’aliquota, più mite, dell’imposta sostitutiva (19%).

Infatti la scelta dell’imposta sostitutiva del 19% o imposta ordinaria del 37% di IRPEG deve tener conto della situazione reddituale della società conferente.

L’opzione per l’imposta ordinaria è conveniente nel caso di perdite pregresse della conferente. In tal caso infatti si consegue il duplice vantaggio di non assoggettare a tassazione le plusvalenze in capo alla conferente con conseguente riduzione delle perdite e di utilizzare per la conferitaria i maggiori valori fiscali riconosciuti con conseguente riduzione delle imposte future in conseguenza dei maggiori ammortamenti, minori plusvalenze, eccetera.

L’opzione per l’imposta sostitutiva è invece opportuna per limitare la tassazione in capo alla conferente al 19% invece del 37%.

Allineamento dei valori contabili e fiscali

Con lo scopo di superare le difficoltà di gestire un sistema di rilevazioni doppie e con la necessità di semplificare le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria è stata emanata la Legge n. 342/2000 che all’art. 19 consente ai soggetti destinatari dei conferimenti di cui all’art. 4, primo comma, del D.Lgs. n. 358/1997 di riallineare i valori fiscali a quelli civilistici mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Tuttavia, poiché le differenze tra valori contabili e valori fiscali, esistenti al momento in cui l’operazione è stata effettuata, possono essersi modificate presso l’uno o l’altro soggetto, le norme prevedono diverse opzioni.

La norma, infatti distingue se l’affrancamento avviene ad opera della conferitaria con effetti sul conferente oppure senza effetti sul conferente applicando un’imposta sostitutiva del 19% nel primo caso e una del 15% nel secondo caso.

Del Pup Andrea (andreadelpup@libero.it)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.